

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante *“Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Legge 22 aprile 1994 n. 146, recante *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”*;
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”*;
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante *“Norme in materia ambientale”* (di seguito D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) ed in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di gestione da parte dell'autorità competente della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA;
- VISTA** la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 *“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”*;
- VISTA** la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** l'art. 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 che stabilisce che i decreti dirigenziali devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di giorni sette;
- VISTA** la Legge Regionale 7 maggio 2015, n.9: *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”* ed, in particolare, l'articolo 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante *“Disposizioni in materia di delitti ambientali”*;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”*, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle

istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale;

- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16 marzo 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale 21 luglio 2015, n.189 concernente: “*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – approvazione*”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTO** il D.A. n. 207/Gab. del 17 maggio 2016, con il quale è stata istituita la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (*di seguito* CTS), ai sensi dell'articolo 91 comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 189 del 21 luglio 2015, come modificati ed integrati dall'articolo 44 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 nella parte riguardante la “*Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente*”;
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*” che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30 novembre 2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13”;
- VISTO** il D.A. del 28 giugno 2019 n. 295/GAB con il quale è stata approvata la “*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione ambientale dei progetti*”;
- VISTO** il D.A. del 23 luglio 2019 n. 311/GAB con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale in sostituzione dei componenti dimissionari e di quelli revocati con DD.AA. 93/GAB e 94/GAB del 08 marzo 2019;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06 agosto 2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*” del Dipartimento dell'Ambiente (*di seguito* D.R.A.) di questo Assessorato;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 307 del 20 luglio 2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTO** il D.A. del 3 novembre 2020 n. 285/GAB con il quale si è proceduto alla nomina del Segretario della C.T.S.;
- VISTO** il Decreto Assessoriale 28 febbraio 2020, n. 57/GAB di revoca del Decreto Assessoriale 18 aprile 2018 n. 142/GAB che ha modificato il Decreto Assessoriale 17 maggio 2016 n. 207/GAB con il quale sono state rivisitate le procedure adottate in precedenza e sono state ridefinite, ai fini del funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei suoi componenti, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, ed alla normativa

ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. d) che assegna alla C.T.S., ove richiesto dall'autorità ambientale, la competenza alla verificare l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale;

- VISTO** il D.D.G. del 26 marzo 2020, n. 195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06 febbraio 2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all'espletamento della Verifica di Ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale 12 maggio 2020 n. 9 "*Legge di stabilità regionale 2020 – 2022*", pubblicata sulla G.U.R.S. n 28 del 14 maggio 2020 Parte Prima;
- VISTA** la delibera n. 256 del 14 giugno 2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 344 Gr. IX del 29 maggio 2001 con il quale il Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato ha rilasciato con prescrizioni, giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 per il progetto denominato "*Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea – A19 tronco svincolo Regalsemi – Innesto SS 117 bis. Lotti 3° - 1° e 2° stralcio, 4° - 1° e 2° stralcio, 5° - 1°, 2° e 3° stralcio*";
- VISTA** l'istanza prot. CDG-0038326-P del 22 gennaio 2020 acquisita al prot. DRA n. 12035 del 26 febbraio 2020 con la quale la Società ANAS S.p.A. ha richiesto per il progetto esecutivo relativo alla "*S.S.V. "Licodia Eubea Libertina" Tronco svincolo Regalsemi-innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale. Completamento Tratto B: da fine Variante di Caltagirone ad innesto SS 117bis (UP86)*" l'attivazione della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D.G. n. 344 Gr. IX del 29 maggio 2001, provvedendo in data 19 e 20 febbraio 2020 al deposito della relativa documentazione inerente al Progetto esecutivo (composta da 94 file) nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, comprensiva dei seguenti elaborati:
RS 07 ADD 0 0 0 1 A 0 - Fascicolo dei pareri ed autorizzazioni
RS 07 REL 0 0 0 2 A 0 - Relazione di ottemperanza
RS 07 REL 0 0 0 3 A 0 - Quadro riepilogativo ottemperanza pareri
RS 07 REL 0 0 0 4 A 0 - Relazione descrittiva dell'intervento;
- VISTA** la nota prot. n. 31710 del 09 giugno 2020 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato ha richiesto integrazioni inerenti alle prescrizioni nn. 1, 2, 5 impartite dal D.D.G. n. 344 Gr. IX del 29.05.2001;
- VISTA** la nota prot. 574424 del 04 novembre 2020, acquisita al protocollo DRA n. 66568 del 12 novembre 2020, in riscontro alla nota prot. n. 31710 del 09 giugno 2020 del Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato, con la quale la Società ANAS ha provveduto al deposito nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato di ulteriori 231 file (per complessivi 325 file) ai fini dell'accorpamento della procedura in argomento con la procedura di verifica di ottemperanza alle "raccomandazioni" impartite dalla Commissione Tecnica Specialistica nel parere n. 232/2020 del 22.07.2020 (rilasciato ai sensi dell'art. 2, punto 2, lettera a.14 del D.A. n. 57/GAB del 28.02.2020) che costituisce parte integrante al D.R.S. n. 894 del 28.09.2020 con il quale il Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente ha espletato per le modifiche apportate al medesimo progetto la richiesta di valutazione preliminare prevista ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
Fanno parte della documentazione depositata i seguenti elaborati integrativi:
RS 07 REL 0 0 0 8 B 0 - Relazione generale
RS 07 REL 0 0 0 2 B 0 - Relazione di ottemperanza
RS 07 IST 0 0 0 0 I 0 - Integrazioni nota prot. 31710 del 09 giugno 2020 e D.R.S. 894 del 28 settembre 2020;
- VISTA** la nota prot. n. 69673 del 25 novembre 2020 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato ha comunicato che avrebbe dato seguito alla sola verifica di ottemperanza relativa alle prescrizioni impartite con D.D.G. n. 344 Gr. IX del 29 maggio 2001, ravvisando come il suddetto accorpamento, per quanto afferente al

medesimo progetto, non fosse attinente alla procedura in essere e di come in ogni qual modo il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. non contemplasse alcuna verifica di ottemperanza per i provvedimenti di valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9 del medesimo decreto legislativo;

- VISTA** la nota tecnica prot. n. 7374 del 08 febbraio 2021 del Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato, relativa all'espletamento della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali impartite dal D.D.G. n. 344 Gr. IX del 29 maggio 2001, con la quale sono state ritenute ottemperate le prescrizioni numero 1, 2, 3, 4, e 6, non ottemperata la prescrizione n. 5 e da completare in fase successiva la prescrizione n. 7;
- RITENUTO** di potere procedere con la verifica di ottemperanza ai sensi del dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. delle condizioni ambientali relative al D.D.G. n. 344 Gr.IX del 29 maggio 2001;
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A termine** delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

L'ottemperanza alle prescrizioni impartite dal D.D.G. n. 344 Gr. IX del 29 maggio 2001, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con il quale il Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato ha rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 per il progetto denominato "*Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea – A19 tronco svincolo Regalsemi – Innesto SS 117 bis. Lotti 3° - 1° e 2° stralcio, 4° - 1° e 2° stralcio, 5° - 1°, 2° e 3° stralcio*", risulta così espletata:

- risultano ottemperate le prescrizioni nn. 1, 2, 3, 4, e 6;
 - risulta non ottemperata la prescrizione n. 5 in attesa dell'avvenuta trasmissione a questa autorità competente della pertinente documentazione attestante l'avvenuto adempimento delle rispettive prescrizioni impartite da parte delle *Soprintendenze BB.CC.AA competenti e dal Corpo Forestale*, in merito alle quali il proponente si è impegnato a fornire *le documentazioni attestanti la conformità del progetto residue appena rese disponibili*. Si evidenzia che la prescrizione non rientra tra quelle da documentare *prima dell'inizio dei lavori*, di cui alla prescrizione n. 7;
- la prescrizione n. 7 andrà completata progressivamente nelle pertinenti fasi di realizzazione dell'opera, dando comunicazione della data di inizio lavori, della data di fine lavori e provvedendo alla trasmissione di adeguata documentazione fotografica che illustri i lavori eseguiti.

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto la nota tecnica del Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente prot. n. 7374 del 08 febbraio 2021.

Articolo 3

Al fine del completamento dell'ottemperanza residua, si rammenta che ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. *il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA* per non incorrere nel Sistema sanzionatorio di cui all'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 4

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Articolo 5

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati; eventuali modifiche dello stesso dovranno preventivamente essere valutate da questo Assessorato mediante inserimento nel "Portale Valutazioni Ambientali" della relativa procedura o valutazione ambientale di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello

sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

Articolo 7

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 8

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato all'indirizzo <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it/> al Codice Procedura (C.P.) 1265 e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale 21/2014 nel sito istituzionale di questo Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente. Un estratto del decreto sarà altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa e con medesima tempistica, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 22 febbraio 2021

L'Assessore
On. Avv. Salvatore Cordaro
firmato



Prot. n. **07374** del **08 feb 2021**

Rif. prot. n. _____ del _____

OGGETTO: CT20 VIA R1 / IST. 62 / S.S.V. "LICODIA EUBEA LIBERTINA"

Tronco svincolo Regalsemi-innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale. Completamento. / Tratto B: da fine Variante di Caltagirone ad innesto SS 117bis (UP86) / Progetto esecutivo.

Procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.D.G. n. 344 Gr. IX del 29.05.2001, ai sensi del comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

NOTA TECNICA.

Con istanza prot. CDG-0038326-P del 22.01.2020 acquisita al prot. DRA n. 12035 del 26.02.2020 la Società ANAS S.p.A. ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D.G. n. 344 Gr. IX del 29.05.2001, provvedendo in data 19 e 20 febbraio 2020 al deposito della relativa documentazione inerente al Progetto esecutivo (composta da 94 file) nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, comprensiva dei seguenti elaborati:

RS 07 ADD 0 0 0 1 A 0	Fascicolo dei pareri ed autorizzazioni
RS 07 REL 0 0 0 2 A 0	Relazione di ottemperanza
RS 07 REL 0 0 0 3 A 0	Quadro riepilogativo ottemperanza pareri
RS 07 REL 0 0 0 4 A 0	Relazione descrittiva dell'intervento

Con nota prot. n. 31710 del 09.06.2020 questo Servizio, esaminata la documentazione prodotta, ha richiesto integrazioni inerenti alle prescrizioni nn. 1, 2, 5 impartite dal D.D.G. n. 344 Gr. IX del 29.05.2001.

In riscontro alla nota di questo Servizio la Società ANAS ha provveduto con nota prot. 574424 del 04.11.2020, acquisita al protocollo DRA n. 66568 del 12.11.2020, al depositato nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato di ulteriori 231 file (per complessivi 325 file), derivanti dall'accorpamento della procedura in oggetto con una ulteriore non richiesta procedura di verifica di ottemperanza afferente alle "raccomandazioni" impartite dalla Commissione Tecnica Specialistica nel parere n. 232/2020 del 22.07.2020 (rilasciato ai sensi dell'art. 2, punto 2, lettera a.14 del D.A. n. 57/GAB del 28.02.2020) che costituisce parte integrante al D.R.S. n. 894 del 28.09.2020 con il quale questo Servizio ha espletato per le modifiche apportate al medesimo progetto la richiesta di valutazione preliminare prevista ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Fanno parte della documentazione integrativa depositata i seguenti elaborati:

RS 07 REL 0 0 0 8 B 0	Relazione generale
RS 07 REL 0 0 0 2 B 0	Relazione di ottemperanza
RS 07 IST 0 0 0 0 I 0	Integrazioni nota prot. 31710 del 09.06.2020 e D.R.S. 896 del 28/09/2020

Con nota prot. n. 69673 del 25.11.2020 questo Servizio ha comunicato che avrebbe dato seguito alla sola verifica di ottemperanza relativa alle prescrizioni impartite con D.D.G. n. 344 Gr. IX del 29.05.2001, ravvisando come il suddetto accorpamento, per quanto afferente al medesimo progetto, non fosse attinente alla procedura in essere e di come in ogni qual modo il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. non contemplasse alcuna verifica di ottemperanza per i provvedimenti di valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9 del medesimo decreto legislativo.

Esaminata la documentazione prodotta, con particolare attenzione alla specifica "Relazione di ottemperanza" (RS07REL0002B0), preso atto delle integrazioni documentali fornite relativamente alle prescrizioni nn. 1, 2 e 5, si riportano le prescrizioni impartite dal D.D.G. n. 344 Gr. IX del 29.05.2001 e le

relative ottemperanza di merito indicate dal proponente, alle quali si applicano le conseguenti valutazioni da parte del Servizio:

1. I materiali di risulta, non riutilizzabili nell'ambito dei lavori, dovranno essere smaltiti presso discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti, da individuarsi prima dell'inizio dei lavori.

Il proponente nella prima presentazione documentale relativa alla presente verifica di ottemperanza ha indicato l'assenza di materiali di risulta non riutilizzabili nell'ambito dei lavori, per i quali necessita lo smaltimento in discariche autorizzate.

Tale conclusione derivava dal presupposto di progetto in base al quale si sarebbe previsto *l'impiego della stabilizzazione a calce per migliorare le caratteristiche meccaniche dei terreni, pratica industriale che ben si adatta alle specifiche chimiche dei materiali di tipo argilloso*, come nel caso dei materiali presenti in sito. A tale proposito il proponente richiamava le recenti linee guide dell'ISPRA di cui alla Delibera n. 54/2019 sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, precisando che il trattamento a calce, seppur non espressamente indicato nel DPR 120/2017, *“può essere considerato di normale pratica industriale se le terre e rocce in questione hanno tutti i requisiti di qualità ambientale indicati dal DPR 120/2017 per essere considerati sottoprodotti, prima del trattamento stesso”*.

In riscontro alla nota prot. n. 31710 del 09.06.2020 di questo Servizio, il proponente, a completamento delle analisi di laboratorio, ha rappresentato quanto segue:

A seguito della presentazione della documentazione per attivare la procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del D.D.G. n°334 Gr. IX del 29/05/2001, sono state avviate le attività di laboratorio atte a definire il corretto Mix-design per l'impiego della stabilizzazione a calce dei terreni per migliorarne le caratteristiche geo-meccaniche e poterli impiegare nella formazione dei rilevati stradali.

Dette attività si sono concluse il 16 settembre 2020 con l'invio da parte del laboratorio di tutta la documentazione: l'analisi dei risultati riporta un comportamento anomalo del terreno non prevedibile in sede di progetto, che non permette di raggiungere i requisiti di accettazione del terreno stabilizzato a calce per l'impiego come materiale per formazione di rilevati stradali.

In particolare, i campioni di miscela terra-calce sottoposti a prova, pur presentando un contenuto di solfati ampiamente entro i limiti di capitolato (variabile tra 0.13 e 0.49% contro un limite di 1%), hanno mostrato un comportamento rigonfiante, dovuto alla reazione prima dei solfati con la calce e l'acqua, a formare gesso, e quindi dei minerali delle argille con il gesso, a formare ettringite, entrambi minerali fortemente espansivi.

Pertanto, la pratica industriale della stabilizzazione a calce viene esclusa dalle previsioni di progetto. Tutto il terreno scavato per la realizzazione dell'opera verrà allontanato dal cantiere verso idonei siti esterni di destinazione finale.

Il presente progetto esecutivo, trattandosi di “cantiere di grandi dimensioni”, sarà integrato ai sensi del DPR 120/2017 con il “Piano di utilizzo terre” (PUT), al fine di disciplinarne la movimentazione per il reimpiego nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti da attività di scavo per funzioni non “strutturali”: modellazioni di terreno, riempimento di scavi, stesa di vegetale ecc. Si dà evidenza che il PUT comprende le modifiche presentate a Codesto Servizio con l'istanza di valutazione preliminare di cui all'art.6 comma 9 ai sensi del D.Lgs 152/2006, autorizzate con D.R.S. 896 in data 28.09.2020.

A proposito del terreno scavato il proponente nell'elaborato “Relazione di ottemperanza” (RS07REL0002B0), secondo la versione rimodulata depositata con nota prot. 574424 del 04.11.2020, acquisita al protocollo DRA n. 66568 del 12.11.2020, ha riportato quanto segue:

I materiali presenti in sito e che saranno oggetto di attività di scavo sono prevalentemente di matrice calcarea-marnosa, nei primi 2 chilometri di tracciato, e di matrice argillosa nei restanti 7 chilometri, e pertanto non idonei ad essere riutilizzati tal quali per la realizzazione dei rilevati stradali.

Pertanto, tutto il materiale verrà allontanato dal cantiere in siti idonee a ricevere questa tipologia di materiale, principalmente discariche di inerti ed impianti di recupero.

In base agli esiti della campagna di indagine ambientale svolta preventivamente all'avvio della progettazione, tutti i campioni di terreno analizzati sono risultati conformi alla colonna B- Tabella 1, allegato 5 - parte quarta – Titolo V del D.lgs 152/06.

Il proponente ha altresì rappresentato, anche tramite uno schema tabellare, i relativi volumi di materiale di scavo:

- il volume complessivo dei materiali di scavo, al netto della perforazione dei pali, dei micropali e dei consolidamenti (tiranti), risulta pari a **1.079.232 mc (...)**
- il volume di materiali di scavo che si prevede di riutilizzare risulta pari a **328.088 mc (...)**
- il quantitativo di materiale di scavo in esubero, da conferire a discarica con CER 170504 - "terre e rocce da scavo" e costituito dalla somma dei quantitativi di materiale di scavo in esubero dai possibili riutilizzi, è pari a **751.143 mc (...)**

Per il conferimento del materiale proveniente dagli scavi verso siti di destino esterni, (discariche autorizzate, impianti di recupero), il proponente ha dichiarato che si ricorrerà ai siti riportati nel prospetto seguente.

IMPIANTI DI RECUPERO E DISCARICHE							
IMPIANTI DI RECUPERO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - Autorizzazione semplificata (ex art. 216 D.Lgs. 152/06)							
Nome impianto	Ubicazione	Operazioni di recupero	CER autorizzati	Distanza	N° autorizzazione	Durata	Quantità smaltibili
Edile Sud srl	C.da Fiumefreddo Lentini (CT)	R5, R13	170101, 170302, 170504, 170904	circa 42 km	Prov. SR - Sett. Ri. Bo. - Prot. n.1326/Ri.Bo del 02/09/2014	15 anni	170504: 60.000t/anno R5 170504: 40.000t/anno R13 170904,170101: 70.000t/anno R5 170904,170101: 62.000t/anno R13 170302: 10.000t/anno R5 170302: 10.000t/anno R13
Mediterranea Scavi	C.da Piancatella Ragusa (RG)	R5, R13	170101, 170302, 170504, 170904	circa 65 km	Prov. RG - Sett. Amb. e Geol. - Prot.n.3453 de 26/01/2017	15 anni	170904,170101: 25.000t/anno R5, R13 170302: 4.000t/anno R5, R13 170504: 40.000t/anno R5, R13
IMPIANTI DI RECUPERO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - Autorizzazione ordinaria (ex art. 208 D.Lgs. 152/06)							
Nome impianto	Comune	Operazioni di recupero	CER autorizzati	Distanza	N° autorizzazione	Durata	Quantità smaltibili
Ecosystem srl	C.da Calderaro Caltanissetta (CL)	R5, R13	170101, 170302, 170405, 170504, 170904	circa 65 km	Reg. Sicilia - Dip. Acqua e Rifiuti - DDS n.709 del 07/05/2012	10 anni	99.937t/anno
EdilCava snc	C.da Gazzana Fosse San Cataldo (CL)	R5, R13	170101, 170302, 170504, 170904	circa 81 km	Reg. Sicilia - Dip. Acqua e Rifiuti - DDS n.1202 del 19/07/2012	10 anni	30.000t/anno
DISCARICHE DI INERTI							
Nome impianto	Ubicazione	Operazione di smaltimento	CER autorizzati	Distanza	N° autorizzazione	Durata	Quantità smaltibili
Ecosud Italia spa	C.da Serralunga Niscemi (CL)	D1	170101, 170302, 170405, 170504, 170904	circa 17 km	Reg. Sicilia - Dip. Acqua e Rifiuti - DDG n.895 del 05/09/2018	10 anni	426.318,29 mc
IMPIANTI DI RECUPERO CON AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA IN ESERCIZIO, REPERIBILI NEGLI ELENCHI DELLA PROV. DI CATANIA, CON POTENZIALITA' PARI A 150.000 t/anno (CER 17 05 04), UBICATI A DISTANZA MEDIA DI CIRCA 65 KM							
Nome impianto	Ubicazione	Operazioni di recupero	CER autorizzati	Distanza	N° autorizzazione	Durata	Quantità smaltibili
Ecoin Srl	Zona Industriale - Blocco Giuncata s.n. Catania (CT)	R5, R13	170504	circa 62 km			150.000t/anno
Intramoviter Srl	C.da Incaria s.n.c. Belpasso (CT)	R5, R13	170504	circa 68 km			150.000t/anno
Paviment.Tir. Srl	Via Verdi, 37-49A Molta Sant'Anastasia (CT)	R5, R13	170504	circa 67 km			145.000t/anno

- Si prende atto della differente modalità di ottemperanza alla presente prescrizione n.1 intercorsa tra la prima e la susseguente presentazione documentale, a seguito della nota n. 31710 del 09.06.2020 di questo Servizio e in ragione delle successive attività di laboratorio.

Il proponente nella nuova documentazione ha indicato i relativi volumi di materiale di scavo e individuato come richiesto dalla prescrizione i *siti di destino esterni*, (discariche autorizzate, impianti di recupero).

Preso atto di quanto dichiarato dal proponente, si ritiene ottemperata la prescrizione.

In relazione alla presente prescrizione, si rappresenta altresì che *trattandosi di “cantiere di grandi dimensioni”* non potrà essere dato avvio ai lavori, in assenza della presentazione di apposito *“Piano di utilizzo terre” (PUT)* previsto ai sensi del DPR 120/2017, *al fine di disciplinarne la movimentazione per il reimpiego nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti da attività di scavo per funzioni non “strutturali”: modellazioni di terreno, riempimento di scavi, stesa di vegetale ecc.*

Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5 del D.P.R. 120/2017 dovrà essere *trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente (ARPA), per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori* al fine della verifica della completezza e correttezza della documentazione (comma 3, art. 9 del D.P.R. 120/2017) e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 (comma 5, art. 9 del D.P.R. 120/2017). Il piano dovrà includere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017.

La presentazione del PUT a questa autorità competente dovrà essere effettuata mediante presentazione di nuova istanza al Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, con il caricamento della documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

.....

2. Lo svincolo di San Michele di Ganzaria dovrà essere ridimensionato in conformità alle indicazioni fornite nella soluzione progettuale alternativa (tav. 4/integ.) proposta nella documentazione integrativa di cui alla nota ANAS n. 10456 del 9.8.2000.

A seguito delle integrazioni presentate il proponente ha rappresentato quanto segue:

Lo schema dell’intersezione è stato rivisto passando dallo schema di svincolo a Trombetta del Progetto 1999 ad uno schema con rotatoria a due livelli, con rampe di svincolo mantenute in rilevato ed in stretta adiacenza al tracciato principale.

Di fatto l’eliminazione del cappio della trombetta ed un ridisegno della viabilità di collegamento all’abitato di San Michele di Ganzaria permettono di conseguire un minor ingombro delle opere ed una relativa riduzione di consumo di suolo.

Tra il 2003 ed il 2004, ANAS nel corso della progettazione dell’intervento, ha recepito le prescrizioni del citato parere di compatibilità ambientale della Regione Sicilia - Assessorato Territorio Ambiente (ARTA). Per ciò che riguarda lo svincolo di San Michele di Ganzaria il proponente ha riportato la figura della modifica adottata rispetto alla soluzione del 1999. (...)

Le variazioni nella configurazione dello svincolo apportate nel progetto esecutivo (aggiornate alla intervenuta normativa tecnica delle costruzioni e stradale e alle prescrizioni degli atti autorizzativi emessi) sono state presentate inoltre con l’istanza di valutazione preliminare di cui all’art.6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 e autorizzate con D.R.S.896 del 28.09.2020 in quanto “determinano minori impatti rispetto al precedente progetto già autorizzato”.

- Sebbene il proponente non abbia chiarito quanto richiesto da questo Servizio in merito alla conformità della modifica apportata allo svincolo di San Michele di Ganzaria *alle indicazioni fornite nella soluzione progettuale alternativa (tav. 4/integ.)* di cui alla nota ANAS n. 10456 del 9.8.2000, si ritiene che a seguito della successiva sottoposizione delle modifiche apportate al progetto alla procedura di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., conclusasi con esito positivo con l’emanazione del D.R.S.896 del 28.09.2020, la prescrizione possa considerarsi superata e pertanto ritenersi ottemperata.

.....

3. Dovrà essere tecnicamente studiata e valutata la possibilità di aumentare le luci dei viadotti previsti al fine di ridurre al minimo il numero delle pile da realizzare.

Il proponente ha rappresentato quanto segue:

Lungo il tracciato di progetto sono state riviste le campiture dei viadotti al fine di migliorarne l’inserimento ambientale e garantire una migliore trasparenza dell’opera. Pertanto, per conseguire il miglioramento richiesto, si è operato in tal senso:

- per i viadotti che presentano altezza delle pile oltre i 15 metri dal piano campagna campata sono state adottate campate principali di luce 75 metri in luogo delle campate da 42.50 metri previste dal progetto approvato nel 1999. Fa eccezioni a questa impostazione il viadotto "Sant'Elena I" per il quale si è scelto uno spartito di luci con campate da 100 metri in relazione allo scavalco dell'area di scarica;
- per i viadotti con altezza delle pile inferiori ai 15 metri si sono adottate luci di campate comprese tra i 50-52 metri;
- per il viadotto dello svincolo di San Michele di Ganzaria (opera non prevista nel precedente progetto 1999, ma introdotta a seguito della modifica allo schema viabilistico dell'intersezione), in relazione all'altezza delle sottostrutture inferiore ai 10 metri, è stato adottato uno schema a due campate da 35 metri;

In base a questa impostazione si vengono a realizzare viadotti con un rapporto tra luce ed altezza generalmente superiore ad 2:1, valore di riferimento per conferire alle opere un disegno architettonico armonico e proporzionato, con un movimento geometrico che permette di ottenere un effetto di "trasparenza" delle strutture rispetto all'ambiente attraversato.

Di seguito la tabella riepilogativa dei viadotti con il confronto tra progetto 2020 e 2004.

Nome	PROGETTO 2020		PROGETTO 2004	
	Lunghezza [m]	Campiture	Lunghezza [m]	Campiture
Viadotto Fontana	775	2x37.5m+2x50m+8x75m	725	2x37.5m+13x50
Viadotto Tempio I	236.5	1x37.5m+1x43m+3x52m	225	2x37.5+3x50
Viadotto Tempio II	179	2x37.5m+2x52m	225	2x37.5+3x50
Viadotto S. Elena I	738	2x49m+2x70m+5x100m	725	2x37.5+14x50
Viadotto S. Elena I-bis	179	2x37.5m+2x52m	175	2x37.5+2x50
Viadotto S. Elena II	50	1x50m	50	1x50m
Viadotto S. Michele	70	2x35m	27.80	1x27.80m
Viadotto S. Andrea I	775	2x50m + 10x75m	917.50	38.75x21*40
Viadotto S. Andrea II	250	2x50m + 2x75m	275	38.75x2+5x40
Viadotto Gliotto	550	2x50m + 6x75m	950	varie

- Si ritiene ottemperata la prescrizione.

.....

4. In corrispondenza degli imbocchi della galleria S. Caterina dovranno essere limitati gli effetti relativi all'inquinamento acustico mediante l'uso di barriere vegetali. L'uso di barriere acustiche, sia vegetali che artificiali dovrà inoltre essere previsto in tutti i casi in cui il tracciato stradale possa arrecare sensibili disturbi ad edifici residenziali o sedi di attività lavorative non saltuarie.

Il proponente ha rappresentato quanto segue:

Nell'ambito della presente progettazione esecutiva è stato condotto uno studio acustico finalizzato alla previsione dei valori acustici di immissione ai ricettori, mediante l'implementazione di un modello di simulazione acustica.

Lo studio definisce complessivamente una situazione conforme ovvero entro i limiti applicabili, definiti nel DPR 142 del 2004:

- Per scuole, ospedali, case di cura e di riposo: 50 dB(A) Diurno, 40 dB(A) Notturmo.

- Per gli altri ricettori: 65 dB(A) Diurno, 55 dB(A) Notturmo.

I risultati ottenuti dal software di simulazione, infatti, evidenziano che non si sono verificati superamenti dei limiti normativi in corrispondenza dei ricettori considerati, posizionati all'interno della fascia di pertinenza acustica, che è di 150 m per lato rispetto all'asse dell'infrastruttura.

Si può dunque concludere, alla luce delle simulazioni eseguite, che il rumore prodotto dalla infrastruttura di nuova realizzazione non determina la necessità di predisporre nuovi interventi di mitigazione acustica in corrispondenza dei ricettori in esame.

- Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente e si ritiene ottemperata la prescrizione.

5. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalle Soprintendenze BB.CC.AA, competenti e dal Corpo Forestale - Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Catania.

Il proponente ha rappresentato quanto segue:

Il PE aggiornato rispetta tutte le prescrizioni rilasciate dagli Enti di tutela ambientale ed in particolare dalla Soprintendenza BB.CC. di Catania con provvedimento n. 6191/00 del 2 ottobre 2000 e dal Corpo Forestale con provvedimento n° 11303 del 23 maggio 2000.

Nel seguito il proponente ha riportato i riscontri puntuali alle prescrizioni dei sopra richiamati pareri.

Con nota prot. 574424 del 04.11.2020, acquisita al protocollo DRA n. 66568 del 12.11.2020, di riscontro alla richiesta di questo Servizio n. 31710 del 09.06.2020 il proponente ha rappresentato che *provvederà a trasmettere a Codesto Servizio, come richiesto, le documentazioni attestanti la conformità del progetto residue appena rese disponibili, per l'ottenimento delle quali la Scrivente ha trasmesso istanza di Autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza di Catania (prot. CDG-0078144-P in data 10.02.2020) e di rilascio del nulla osta ai sensi del DAR 62/2019 all'Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio (prot. CDG-0263297-P del 27/05/2020); sull'intervento nel corrente mese di ottobre richiederà l'indizione di apposita Conferenza di Servizi al Provveditorato alle OO.PP. al fine di rinnovare e ottenere tutte le necessarie autorizzazioni propedeutiche all'approvazione del progetto, ivi compreso il parere del Corpo Forestale.*

- Si prende atto che la documentazione attestante l'avvenuto rispetto delle relative prescrizioni non risulta essere prodotta dal proponente il quale si è impegnato a fornire *le documentazioni attestanti la conformità del progetto residue appena rese disponibili.*

Si ritiene non ottemperata la prescrizione.

Nella considerazione che la presente prescrizione non rientra tra quelle da documentare *prima dell'inizio dei lavori*, di cui alla prescrizione n. 7, si ritiene che il proponente possa ottemperare alla presente in un secondo momento, trasmettendo tramite il Portale Valutazioni Ambientali la documentazione mancante, corredata da opportuna nota esplicativa di merito.

Si rammenta per ogni buon fine che ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. *il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA per non incorrere nel Sistema sanzionatorio di cui all'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..*

6. Dovranno essere adeguatamente ridotti e limitati, durante la realizzazione delle opere, gli impatti relativi alla polverosità e rumorosità.

Il proponente ha rappresentato quanto segue:

Il piano di sicurezza e lo studio della cantierizzazione prevedono al loro interno tutte le misure finalizzate al contenere il rumore e la dispersione di polveri provocati dalle lavorazioni in atto, e nel dettaglio:

- *Sistemi di lavaggio dei pneumatici dei mezzi in uscita dal cantiere per ridurre il trasporto di terra verso l'esterno sulle viabilità pubbliche interessate dal transito dei mezzi da e per i siti di approvvigionamenti inerti, calcestruzzi e le discariche di inerti;*
- *Sistemi di nebulizzazione di acqua da attivarsi in corrispondenza dei fronti di scavo più importati, come le aree di imbocco della galleria naturale Santa Caterina;*
- *Servizio di bagnatura periodico delle aree di lavoro e delle strade pubbliche che adducono alle aree di cantiere;*
- *Servizio di spazzatura e pulizia delle viabilità pubbliche utilizzate dai mezzi di cantiere;*
- *Bagnatura dei teloni copri cassone dei mezzi destinati al trasporto del materiale di smarino verso i siti di conferimento;*
- *Impiego di barriere foniche mobili in corrispondenza dei recettori più vicini alle aree di lavoro e lungo il perimetro delle aree operative dei cantieri operativi e campo base*

- *Applicazione delle indicazioni contenute nel Piano di Monitoraggio Ambientale in fase di esecuzione dei lavori sulle componenti Rumore ed Atmosfera, al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi connessi alle lavorazioni suscettibili di generare elevata rumorosità e alto livello di polverosità.*

- Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente e si ritiene ottemperata la prescrizione.

.....

7. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 3 dovrà essere documentato a questo Assessorato prima dell'inizio dei lavori. L'inosservanza di quanto prescritto comporta la decadenza del presente provvedimento. Dovranno, inoltre, essere comunicate a questo Assessorato - Gruppo IX VIA, le date di inizio e fine lavori accompagnate da adeguata documentazione fotografica che illustri i lavori eseguiti.

Il proponente ha rappresentato quanto segue:

Riguardo il riscontro alle prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 3 si ritiene di aver fornito, con il presente documento, tutte le indicazioni necessarie per evincere le azioni di ottemperanza alle prescrizioni introdotte con la attuale stesura progettuale.

- Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente in merito alla prima parte della prescrizione, attinente alla relativa ottemperanza alle prescrizioni nn. 1, 2, 3 prima dell'inizio dei lavori.

Al fine dell'adempimento alla seconda parte della presente prescrizione, il proponente dovrà comunicare progressivamente a questo Servizio, tramite caricamento alla presente istanza del Portale Valutazioni Ambientali, le date di inizio e fine lavori e la presentazione consuntiva di *adeguata documentazione fotografica che illustri i lavori eseguiti.*

La prescrizione si ritiene ottemperata per la parte riferita alle prescrizioni 1, 2 e 3, mentre per la parte restante dovrà essere ottemperata progressivamente, secondo le relative tempistiche attinenti.

.....

Dall'espletamento della presente procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite **sono state ritenute ottemperate le prescrizioni numero 1, 2, 3, 4, e 6** del provvedimento ambientale D.D.G. n. 344 Gr. IX del 29.05.2001 di questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Per quanto riguarda le restanti prescrizioni si sintetizza quanto segue:

- **Prescrizione n. 5. – Non ottemperata**

Il proponente dovrà trasmettere a questa autorità competente apposita documentazione rilasciata dalle *Soprintendenze BB.CC.AA, competenti e dal Corpo Forestale*, che attesti per ciascuna Amministrazione l'avvenuto rispetto delle relative prescrizioni *impartite*.

A tal proposito il proponente si è formalmente impegnato a fornire *le documentazioni attestanti la conformità del progetto residue appena rese disponibili.*

La presente prescrizione non rientra tra quelle da documentare *prima dell'inizio dei lavori*, di cui alla prescrizione n. 7.

- **Prescrizione n. 7. – Da completare in fase successiva**

Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente in merito alla prima parte della prescrizione, attinente all'ottemperanza alle prescrizioni nn. 1, 2, 3 prima dell'inizio dei lavori.

Andrà ottemperata progressivamente nelle diverse fasi di realizzazione dell'opera la parte residua della prescrizione, concernente:

- comunicazione della data di inizio lavori;
- comunicazione della data di fine lavori;
- trasmissione di adeguata documentazione fotografica che illustri i lavori eseguiti.

Al fine del completamento dell'ottemperanza alle prescrizioni residue, si rammenta che ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. *il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA per non incorrere nel Sistema sanzionatorio di cui all'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..*

VISTO

Il Dirigente del Servizio 1
Responsabile del Procedimento
(Salvatore Di Martino)

Il Funzionario
(Leonardo Artale)



Il Funzionario
(Salvatore Giacinto)

